

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 14 LUGLIO 2017, N. 34526: in tema di trasporto illecito di rifiuti il terzo proprietario del mezzo - estraneo al reato - ha comunque l'onere di dimostrare la sua buona fede per evitare la confisca del mezzo

«... in tema di trasporto illecito di rifiuti, il terzo estraneo al reato che, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l'onere di provare la propria buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente. »



34526-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 16/03/2017

SILVIO AMORESANO
DONATELLA GALTERIO
LUCA RAMACCI
ELISABETTA ROSI
CLAUDIO CERRONI

- Presidente - Sent. n. sez.
1015/2017

- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N.44448/2016

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI
nel procedimento a carico di:

GALLO FRANCESCO nato il 20/01/1960 a IVREA

avverso la sentenza del 29/04/2016 del TRIBUNALE di ASTI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

che ha concluso per

del P. M. Tili

~~IL PROC. GEN. CONCLUDE~~ PER L'ANNULLAMENTO CON RINVIO

Udito il difensore



Ritenuto che il Giudice monocratico del Tribunale di Asti, con sentenza del 29 aprile 2016, ha condannato Gallo Francesco, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 2 mila di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, perché effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi), conferiti anche presso impianti di recupero come la Magifer di Castigliole d'Asti, in assenza della prescritta iscrizione all'Albo dei gestori ambientali di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212 (fatto commesso in Asti, da almeno il 2012 in avanti) ed aveva ordinato la confisca del veicolo AK 684 GD, ordinando la restituzione degli altri veicoli in sequestro;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, chiedendo l'annullamento della parte della sentenza impugnata con la quale è stata disposta la restituzione degli altri due automezzi sequestrati, come specificamente indicati, deducendo, con un unico motivo di ricorso, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, sottolineando come detti beni fossero stati sottoposti a sequestro preventivo in quanto utilizzati, seppure sporadicamente, per commettere il reato; sul punto il Tribunale avrebbe ommesso ogni motivazione, anche in riferimento all'eventuale appartenenza dei mezzi a soggetti estranei ed alla loro buona fede, di talchè la motivazione risulta carente anche sotto tale profilo;

Considerato che il ricorso è fondato, in quanto il Pubblico Ministero ricorrente sottopone a questa Corte ~~è~~ una questione di legittimità afferente alla carenza di motivazione in ordine alla restituzione di due automezzi in vincolo reale proprio per la commissione del reato di trasporto illecito di rifiuti per il quale il Gallo è stato condannato senza nulla riferire in ordine alle ragioni del dissequestro e della conseguente restituzione all'avente diritto, a fronte della obbligatorietà della confisca di cui all'art. 259 D.lgs n. 152 del 2006 (*ex multis*, Sez.3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263773), tenuto conto che in tema di trasporto illecito di rifiuti, il terzo estraneo al reato che, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l'onere di provare la propria buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente. (cfr, per tutte, Sez.3, n. 12473/2016 del 02/12/2015, Liguori, Rv. 266482; in motivazione, la Corte ha specificato che il soggetto, che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede solo ove abbia preventivamente verificato



l'esistenza del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione);

che il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui al Decreto Primo Presidente 29/04/2016 n. 68, per la redazione della presente motivazione in forma semplificata;


che di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al disposto dissequestro con rinvio al Tribunale di Asti, il quale dovrà riesaminare la eventualità della confisca dei mezzi in relazione al disposto di legge, fornendo una congrua motivazione in relazione alla eventuale confisca, ovvero, di contro, quanto alla restituzione in favore di terzo di buona fede estraneo al reato;

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al dissequestro "dei restanti veicoli" e rinvia al Tribunale di Asti

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017

Il consigliere estensore

Elisabetta Rbsi


Il Presidente

Silvio Amoresano